



FEDERAZIONE ITALIANA KARATE

Ufficio del Giudice Sportivo

SENTENZA N.2/2025

Il Giudice Sportivo, avv. Davide Benvegnù, all'udienza del 24.10.2025, nel pronunciarsi sul capo di incolpazione formulato dal Procuratore Federale, nei confronti di Jacopo Bonato, nato a Pordenone l'11.03.2012, residente a Gaarine (TV), via 6 Aprile n.19/a, tesserato FIK con la A.S.D. KU SHIN KAI KARATE DO, in relazione all'asserita violazione p. e p. dall'art. 8, del vigente Regolamento di Giustizia della Fik,

"perchè, in data 02.02.2025, a Maser, durante lo svolgimento della gara "15° Campionato Regionale Vebeto - 1°Tappa, (specialità Kumite, Shobu Nihon maschile, esordienti -60 +60 kg) allorchè veniva assegnato un punto all'avversario esprimeva il proprio dissenso dicendo "vaffanculo" e la terna arbitrale lo sanzionava con "hansoku chui" diretto. Di seguito - al termine dell'incontro, dopo l'assegnazione della vittoria al suo avversario - il Bonato usciva dal tatami rivolgendo alla terna arbitrale la seguente espressione "che cazzo stanno facendo, vaffanculo", all'esito dell'odierna udienza, esaminati gli atti, sentite le conclusioni del Procuratore Federale, che ha chiesto che all'incolpato venisse inflitta la squalifica per mesi tre, senza concessione delle attenuanti generiche, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il fatto, così come descritto dal Procuratore Federale nel capo di incolpazione - seppure riqualificato sub art. 14, n.3 del Regolamento di Giustizia Fik - ha trovato piena conferma vuoi dal verbale informativo redatto dagli Udg, atto di per sé fidefacente, vuoi dalla confessione resa dal giovane incolpato.

Ciò premesso, questo Giudice ritenuto provato l'illecito così come descritto nell'incolpazione formulata dal Procuratore Federale, oggi riqualificata ut supra, ritenute concedibili le circostanze attenuanti generiche in considerazione della giovane età, nonché delle scuse che l'incolpato ha inteso porgere,

CONDANNA

Jacopo Bonato alla pena di mesi due di squalifica (p.b. Mesi 3 di squalifica, ridotti a mesi 2 per effetto delle richiamate circostanze attenuanti generiche).
Così deciso in Trieste il 24.10.2025.

Depositata in Cancelleria il 03.11.2025.

Il Giudice Sportivo
avv. Davide Benvegnù
[Firma]